

Tar Abruzzo - sez. L'Aquila - 19 gennaio 2005, n. 18

S E N T E N Z A

sul ricorso n.652/2004 proposto dalla signora G.D.G., rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Camerini, con domicilio eletto in L'Aquila, presso il suo studio,

c o n t r o

il Comune dell'Aquila, n.c.,

per l'annullamento

del diniego tacito opposto dal Comandante del Corpo dei Vigili urbani del Comune dell'Aquila alla richiesta di accesso avanzata, ex L. n. 241/1880, dalla ricorrente per l'acquisizione di documenti in possesso del predetto Corpo dei vigili urbani;

(*omissis*)

FATTO E DIRITTO

La ricorrente, con il ricorso proposto, notificato l'8.10.2004, ha impugnato, ex art. 25 L. n. 241/1990, il diniego opposto dal Comandante del Corpo dei vigili urbani dell'Aquila alla richiesta di accesso avanzata dalla ricorrente per l'acquisizione dei documenti di cui alla nota raccomandata del 16.6.2004, rimasta senza riscontro, nonché per l'acquisizione di informazioni.

Acclarata la tempestività del ricorso (notificato entro il termine di trenta giorni da quando la richiesta di accesso è pervenuta, in data 24.6.2004, al destinatario), lo stesso va accolto.

La richiesta, per quel che risulta dagli atti tutti depositati, si inquadra in un contesto di comportamenti del datore di lavoro (nella specie il Comandante dei Vigili Urbani) costituenti "mobbing" (atteggiamento cioè ostile e persecutorio), tanto che lo "Sportello Mobbing", istituito dalla Regione Abruzzo presso l'Azienda ASL di Pescara, ha attestato in data 22.12.2003 che la ricorrente è affetta da "disturbo post traumatico da stress di tipo misto in rapporto a situazione occupazionale anamnesticamente avversativa".

Detti comportamenti, oltre che in un atteggiamento di base improntato ad ostilità, si sono manifestati, tra l'altro: a) nel condizionare la concessione di permessi ex L. n. 104/1992 per l'assistenza al padre handicappato alla presentazione della domanda da parte della interessata con almeno cinque giorni di anticipo, il che è stato ritenuto illegittimo dal Giudice di pace, che ha ritenuto tale diritto esercitabile "in ogni momento nel quale l'esigenza si verifici"; b) nell'invio della pattuglia n. 2 del turno pomeridiano del giorno 9.12.2003, composta dai vigili B.G. e P. C., previa intenzionale sostituzione della C. con il più condiscendente vigile G. S., presso l'abitazione della ricorrente, in via xxxxxxxxxxxxxxxx e quindi in zona a traffico limitato, allo scopo di sanzionare, in assenza del trasgressore, sia la sosta dell'autovettura della ricorrente, perché "pur essendo in possesso dell'autorizzazione prescritta (ndr., cioè del permesso invalidi rilasciato al padre) faceva uso improprio delle strutture medesime", sia l'accesso abusivo in zona a t.l., con altra contravvenzione, motivata in ragione dell'uso improprio del permesso invalidi 210/02, nonostante il permesso sia rilasciato al titolare e non all'autovettura e nonostante che il padre invalido della ricorrente fosse in quel momento non assente, ma nella casa della figlia, presenza questa che i vigili si sarebbero rifiutati di constatare, essendo stati mandati lì per multare l'auto della ricorrente e per ritirare il permesso (così come risulta dal ricorso proposto davanti al Giudice di Pace, al quale la ricorrente fa rinvio con l'impugnativa qui proposta).

Altre manifestazioni di "mobbing" si sono verificate – aggiunge la ricorrente – nell'invio il giorno del 27.5.2004 di un vigile urbano con il precipuo compito di assistere all'udienza davanti al Giudice di pace in cui si discuteva dell'opposizione della ricorrente alle due contravvenzioni di cui sopra e nella richiesta, inoltrata al Comune di Cagnano Amiterno con nota n. 90/MP assunta al protocollo di detto ente il 14.1.2004, di informazioni relative al signor M.D.G., padre della ricorrente.

Con l'odierno ricorso proposto davanti a questo Tribunale la esponente chiede di conoscere le ragioni per le quali un vigile urbano (certo M.A.) durante l'orario lavorativo (era in divisa) fosse intento a "controllare" quello che accadeva in udienza, che peraltro non era pubblica, violando la "privacy" del difensore e per tale ragione chiede di conoscere se detto vigile fosse stato comandato, nel turno antimeridiano del 27.5.2004, di presenziare all'udienza e per quale ragione, posto che l'ente era difeso dall'Avvocato comunale D.D.N. e se comunque è prassi del Corpo VV.UU. inviare vigili alle udienze in cui l'ente è difeso dai colleghi dell'Avvocatura municipale.

La ricorrente chiede altresì il rilascio di copia della nota 90/MP citata nella risposta del Comune di Cagnano del 19.1.2004.

Dette richieste sono motivate dalla necessità di potere contraddire "funditus" le tesi difensive del Comune nei due giudizi dinanzi al Giudice di Pace, per cui meritevole di positivo apprezzamento è l'interesse fatto valere.

Mentre, tuttavia, per quanto concerne la richiesta di rilascio della nota 90/MP non sorge alcun problema all'accoglimento della stessa, perplessità suscita la richiesta di notizie circa la presenza del vigile urbano all'udienza del 27.5.2004 davanti al Giudice di Pace, atteso che il diritto di accesso, di cui all'art. 25 della L. 241/1990, ha ad oggetto l'esame e la estrazione di copia di "documenti amministrativi" e non già la richiesta di notizie, salvo che le notizie di cui si domanda l'acquisizione non siano contenute in atti o documenti amministrativi, come, ad esempio, ordini di servizio o disposizioni scritte d'altro tipo.

Solo in tal senso, per tale ultimo aspetto, potrebbe, anzi può, essere intesa e accolta la richiesta dell'interessata.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Comune dell'Aquila di rilasciare copia della nota n. 90/MP, citata nelle premesse, nonché copia, ove esistente, dell'eventuale ordine di servizio del 27.5.2004 relativo al vigile M.A.

Condanna il Comune dell'Aquila al pagamento delle spese di causa che si liquidano in € 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.